

**Definizione di un unico piano
dei conti integrato
Finanziario ed Economico
Patrimoniale**

Marco Castellani

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO: SOLUZIONI OPERATIVE

L'abolizione del prospetto di conciliazione e l'obbligo di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale impone una riflessione sulla strada da percorrere.

- ✓ Stabilire la relazione tra l'attuale piano dei capitoli e il piano dei conti integrato finanziario;
- ✓ Individuare le informazioni da gestire alla luce del nuovo principio di competenza finanziaria e dei nuovi schemi di bilancio;

Il piano dei conti integrato: soluzioni operative



ARMONIZZAZIONE CONTABILE

- ✓ Induce un sistema di rilevazione concomitante CO.FI – CO.ECO sfruttando le potenzialità del piano dei conti integrato.
- ✓ La rilevazione in CO.FI resta in partita semplice con l'introduzione della gestione del FPV, la rilevazione in CO.ECO non può che avvenire mediante la partita doppia.
- ✓ TABELLA DI CORRELAZIONE DEL MEF.....
- ✓ DA ULTIMO GLOSSARIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO....

Il piano dei conti integrato: soluzioni operative



IL PIANO INTEGRATO DEI CONTI E' OBBLIGATORIO AI FINI DELLA TRACCIABILITA' DELLA
TRANSAZIONE ELEMENTARE DAL 2016.....
TUTTAVIA LO STESSO MEF....RACCOMANDA.....:

«Anche se non obbligatorio nel 2015, si consiglia vivamente di effettuare la riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario (quarto livello).

Infatti, considerato che sia il rispetto della classificazione per missioni e programmi, sia l'adozione del piano dei conti finanziario comporta la necessità di “spacchettare i capitoli, si ritiene opportuno effettuare tale operazione una volta sola.

Inoltre, dal piano dei conti deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa, necessari ai fini della predisposizione del rendiconto 2015, che dovrà essere predisposto in entrambe le versioni.

La riclassificazione dei capitoli e degli articoli è effettuata nel rispetto dell'articolo 7 del DLgs 118/2011, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito.»

Il piano dei conti integrato: 4 O 5 LIVELLO??



U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003
U	V	Vestiario	U.1.03.01.02.004
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012
U	V	Beni per lo svolgimento di censimenti	U.1.03.01.02.013
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999

Il piano dei conti integrato: 4 O 5 LIVELLO??



U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999

GLOSSARIO DEL PIANO INTEGRATO DEI CONTI - PROVVISORIO



U.1.03.01.01.001	Pubblicazioni anche periodiche di settore, di carattere generale e di larga diffusione, giornali e riviste, anche on-line, destinate ad uso interno, purché non raccolte e dotazioni di ufficio tali da costituire materiale bibliografico
U.1.03.01.01.002	Realizzazione di documenti pubblicati dall'amministrazione pubblica
U.1.03.01.02.000	
U.1.03.01.02.001	Materiale di "facile consumo" per il quotidiano uso d'ufficio (ad esempio: carta, penne, matite, evidenziatori, buste, raccoglitori, cartelle, etichette, nastro adesivo, spago, biglietti da visita, correttori, punti metallici, inchiostri, timbri e tamponi per timbri, colla, post-it, blocco notes, cucitrice, forbici, righelli, modulistica interna ed esterna, ecc.). Tale voce non include gli stampati specialistici da registrarsi nella voce specifica.
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti, ovvero materiale utilizzato per il funzionamento di impianti di riscaldamento e/o per il funzionamento di mezzi soprattutto di trasporto
U.1.03.01.02.003	Beni che costituiscono equipaggiamento per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: giubbotti antiproiettile, mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per segnalazioni, selle, museruole, redini, guinzagli, strumenti musicali, ecc.) e che non hanno un valore tale da presupporre l'ammortamento del costo
U.1.03.01.02.004	Abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività (ad esempio: divise, tute da lavoro, berretti, scarpe, ecc.)
U.1.03.01.02.005	Beni in dotazione ad uffici, alloggi, mense, locali di rappresentanza, il cui acquisto sia ricorrente
U.1.03.01.02.006	Accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche
U.1.03.01.02.007	Altri beni tecnico-specialistici, non ricompresi nelle voci precedenti e non destinati a uso sanitario
U.1.03.01.02.008	Beni tecnico-specialistici non destinati a uso sanitario
U.1.03.01.02.009	Beni connessi all'attività di rappresentanza (ad es. beni per cerimoniale, medaglie, coppe, targhe, ecc.), esclusi i servizi per attività di rappresentanza
U.1.03.01.02.010	Beni di consumo per consultazioni elettorali
U.1.03.01.02.011	Derrate alimentari per le scuole, asili, strutture residenziali o militari e cibo per sostentamento degli animali
U.1.03.01.02.012	Beni utilizzati per attività ricreative e sportive, il cui acquisto sia ricorrente
U.1.03.01.02.013	Beni di consumo per lo svolgimento di censimenti
U.1.03.01.02.014	Stampati specifici come ad es. tessere card patenti, libretti di circolazione di veicoli, etc, diversi dai comuni stampati di uso amministrativo.
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo non ricompresi nelle precedenti voci

TABELLA DI RACCORDO MEF

Piano finanziario				Descrizione EVENTO	
MACRO	Livelli	Voce	Codice	Campo note	
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000		
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000		
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000		
E	IV	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	E.1.01.01.03.000		
E	V	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria gestione			

Conto economico			
Dare (COSTI)		Avere (RICAVI)	
Codice voce	Voce	Codice voce	Voce
		1.1.1.01.03.001	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione



TABELLA DI RACCORDO MEF

Stato patrimoniale	
Dare (ATTIVO)	Avere (PASSIVO)
Codice voce SP - DARE	Voce SP - DARE
1.3.2.01.01.01.003	Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)



Stato patrimoniale (variazione della liquidità)			
Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)	
Codice voce SP Liq - DARE	Voce SP Liq - DARE	Codice voce SP Liq - AVERE	Voce SP Liq - AVERE
1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.2.01.01.01.003	Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

RACCORDO PF - PEP

Piano Finanziario			
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale
E	I	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	E.1.00.00.00.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000
E	III	Tributi diretti	E.1.01.01.00.000
E	IV	Cedolare secca	E.1.01.01.03.000
E	V	Cedolare secca riscossa in via ordinaria e attraverso altre forme	E.1.01.01.03.001
E	V	Cedolare secca riscossa a mezzo ruoli	E.1.01.01.03.002
E	IV	Altre imposte sostitutive n.a.c.	E.1.01.01.09.000
E	V	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse in via ordinaria e attraverso altre forme	E.1.01.01.09.001
E	V	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a mezzo ruoli	E.1.01.01.09.002

Piano dei conti - Conto Economico dei Comuni e delle Province					
1	Componenti positivi della gestione				
	1.1	Proventi di origine tributaria e contributiva			
		1.1.1	Proventi da tributi		
			1.1.1.01	Proventi da tributi diretti	
				1.1.1.01.03	Cedolare secca
				1.1.1.01.03.001	Cedolare secca riscossa in via ordinaria e attraverso altre forme
				1.1.1.01.03.002	Cedolare secca riscossa a mezzo ruoli
				1.1.1.01.09	Altre imposte sostitutive n.a.c.
				1.1.1.01.09.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse in via ordinaria e attraverso altre forme
				1.1.1.01.09.002	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a mezzo ruoli

Raccordo PF – PEP – Nuovi Schemi di CE e SP

Stato patrimoniale

Codice I SP	I Livello SP	Codice II SP	II Livello SP	Codice III	III Livello SP	Codice IV SP	IV Livello SP	Codice V SP	V Livello SP
						1.3.2.1	Crediti di natura tributaria e contributiva	1.3.2.1.1	Crediti da tributi
								1.3.2.1.2	Crediti da contributi sociali
				1.3.2	Crediti			1.3.2.1.3	Crediti per tributi destinati al finanziamento della Sanità
								1.3.2.1.4	Crediti da fondi perequativi
								1.3.2.1.5	Altri crediti


Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		riferimento	riferimento
		art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		E20c
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		
6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	A2	A2
7	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	A3	A3
8	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A4	A4
9	Altri ricavi e proventi diversi	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)			

Momento di raccordo tra CO.FI e CO.ECO

- 3. ...omississ....Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa e il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi e i costi/oneri si ritiene opportuno rilevare, nel corso dell'esercizio rispettando i diversi principi di competenza, i ricavi/proventi al momento dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri al momento della liquidazione delle spese.



NECESSITA' DI INTEGRAZIONI RISPETTO ALLA CO.FI MA L'ARMONIZZAZIONE INCLUDE NELLA CO.FI ELEMENTI UTILI (OBBLIGO DI COINCIDENZA DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ACCERTAMENTO PER EMESSO DELLE MULTE, CRONOPROGRAMMA PER LE OPERE PUBBLICHE...ETC...)

IL C.D. PRINCIPIO DI CONTABILITÀ FINANZIARIA «RAFFORZATA»

COSTITUISCE IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE AI VARI ESERCIZI FINANZIARI DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE ATTIVE E PASSIVE (ACCERTAMENTI ED IMPEGNI)

Gli strumenti operativi del nuovo principio di competenza sono:

- Il fondo pluriennale vincolato per la spesa
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'entrata

FINO AD OGGI:
Registrazione ed imputazione:
momento in cui l'obbligazione
giuridica si perfeziona (sorge il diritto o
l'obbligo)
TUEL artt. 179-183



DAL 2015 A REGIME:
Registrazione: momento in cui l'obbligazione
giuridica si perfeziona
Imputazione: esercizio in cui essa viene a
scadenza

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

- ✓ La **prima attività** richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n.118 del 2011

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniali

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

- ✓ La **seconda attività** richiesta consiste *nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo* previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale *all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato*.

A tal fine, si predispose una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca agli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione della Giunta o del Consiglio, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che ridetermina il patrimonio netto dell'ente, è opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

Apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello SP, con gli importi indicati dallo SP di chiusura del precedente esercizio

Rilevazione delle differenze di valutazione. Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutate, altre svalutate.

Tali operazioni devono essere registrate anche nel libro dei beni ammortizzabili

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue:

<hr/> Rettifiche di valutazione	a	<hr/> Diversi	10.500.000
<i>Per minore valore attribuito ad alcune attività e maggiore valore attribuito ad alcune passività</i>			
	a	Immobili	7.500.000
		Macchinari	1.000.000
		Fondo sval. Crediti	2.000.000
<hr/> Diversi	a	<hr/> Rettifiche di valutazione	14.000.000
<i>Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività</i>			
Rimanenze di magazzino			5.000.000
Titoli			7.000.000
Attrezzature			2.000.000
<hr/>		<hr/>	

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

Questa scrittura rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. *In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti:*

<hr/>		<hr/>	
Rettifiche di valutazione	a	Riserve di capitale	3.500.000,00
<hr/>		<hr/>	

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.

Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si procede alle tradizionali scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato e all'avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA

- Analogamente all'operazione di riaccertamento straordinario nella CO.FI, nell'anno di passaggio occorre adeguare i saldi patrimoniali al 31/12 secondo lo schema e le regole del vecchio ordinamento ai nuovi principi e ai nuovi schemi.
- **Il nuovo punto 9. del principio applicato della contabilità economico – patrimoniale è dedicato a questa delicata fase di passaggio.**
- La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011.
- A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.
- La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA

- A tal fine, si predispose una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.
- I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. **Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.**
- All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

LE PRINCIPALI RETTIFICHE

- In sostanza si possono individuare due tipi di rettifiche:
 - **FORMALI**
 - **SOSTANZIALI**

Le prime sono dovute ad una diversa allocazione di una posta contabile senza la necessità di modificarne il valore.

Le seconde, incidendo sul patrimonio netto, devono essere trattate come segue.

L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA

- Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione. Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate. Tali operazioni devono essere registrate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.
- Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue:

Rettifiche di valutazione	a	Diversi		10.500.000
Per minore valore attribuito ad alcune attività e maggiore valore attribuito ad alcune passività				
	a	Immobili	7.500.000	
		Macchinari	1.000.000	
		Fondo sval. Crediti	2.000.000	
Diversi	a	Rettifiche di valutazione		14.000.000
Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività				
Rimanenze di magazzino			5.000.000	
Titoli			7.000.000	
Attrezzature			2.000.000	

L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA

- L'ultima scrittura rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti.

Rettifiche di valutazione	a	Riserve di capitale	3.500.000,00
---------------------------	---	---------------------	--------------

- Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.
- Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si procede alle tradizionali scritture di “ripresa” delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato e all'avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA

- Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo:

Immobilizzazioni	a	Fondo di dotazione		
------------------	---	--------------------	--	--

- L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (per gli enti in sperimentazione dal 2012, entro l'esercizio 2014);

L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA

- Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:
 - delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
 - delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali;
 - delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.

LE VARIAZIONI «FORMALI»

- **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – MATERIALI (cfr relazione Evangelisti).**
- **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**
- Nessuna modifica di rilievo. La classificazione delle partecipazioni non muta. Cambia solo la parola «collegate» in «partecipate» per coerenza con il principio del bilancio consolidato.
- I crediti di dubbia esigibilità e i Crediti per Depositi Cauzionali confluiscono nella voce A IV 4 d.
- NB: Fondo Svalutazione Crediti \neq Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
- **RIMANENZE**
- Nessuna modifica
- **CREDITI**
- I «crediti vs contribuenti» confluiscono nella voce C II 1, per gli enti locali le voci di riferimento sono la b e la c..
- I «crediti verso il settore pubblico allargato» confluiscono nella voce C II 2 a; nelle voci b c vanno allocati eventuali crediti nei confronti di società per trasferimenti correnti, in c/capitale o contributi agli investimenti.

LE VARIAZIONI «FORMALI»

- **CREDITI**

- I «crediti vs contribuenti» confluiscono nella voce C II 1, per gli enti locali le voci di riferimento sono la b e la c..
- I «crediti verso il settore pubblico allargato» confluiscono nella voce C II 2 a; nelle voci b c vanno allocati eventuali crediti nei confronti di società per trasferimenti correnti, in c/capitale o contributi agli investimenti.
- I «crediti vs utenti di servizi pubblici», «crediti vs utenti di beni patrimoniali», «crediti da alienazioni patrimoniali» confluiscono nella voce C II 3.
- I «crediti per somme corrisposte c/terzi» confluiscono nella voce C II 4 b.
- I «crediti per IVA» confluiscono nella voce C II 4 a.
- I crediti per permessi di costruire (nel DPR 194/96 – C II 3 c capitale), i crediti per dividendi e i crediti per proventi finanziaria (nel DPR 194/96 – C II 3 c corrente) confluiscono nella voce C II 4 c.

LE VARIAZIONI «FORMALI»

- **ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**
- Non ci sono sostanziali modifiche. Vengono solo distinti i Titoli dalle Partecipazioni (quelle di cui si è deliberato la dismissione).
- **DISPONIBILITA' LIQUIDE**
- Viene stabilito un maggiore dettaglio. In questo caso la modifica formale implica anche una modifica sostanziale.
- Infatti la maggior parte degli enti locali fa coincidere le disponibilità liquide con il fondo di cassa della tesoreria al 31/12.
- **Gli enti dovranno presentare anche il saldo – ad esempio – dei c/c postali al 31/12 che vengono riversati in tesoreria solo nel mese di gennaio dell'anno**

LE VARIAZIONI «FORMALI»

- *«Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i vari conti intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. Sono escluse da tale obbligo le giacenze depositate presso la Tesoreria statale per le quali la legge autorizza il deposito in altri conti».*
- **RATEI E RISCOINTI**
- Nessuna modifica, il piano dei conti non da nemmeno un'articolazione come avviene per il passivo.

LE VARIAZIONI «FORMALI»

- **PATRIMONIO NETTO**
- Scompare la distinzione in «netto da beni demaniali» come peraltro era stato già indicato dai principi dell'Osservatorio.
- Sono state inserite le riserve di capitale e quelle per i risultati economici degli esercizi precedenti.
- **È stata inserita anche la Riserva da Permessi di Costruire dove dovrà essere collocata la voce B II del Conto del Patrimonio Passivo – opportunamente rettificata «vedi le modifiche sostanziali».**
- Per i permessi di costruire non è previsto il «ricavo pluriennale» o risconto passivo come per i contributi agli investimenti.
- Questo comporta che ogni anno il risultato dell'esercizio non coinciderà mai con la differenza tra patrimonio finale e patrimonio iniziale. È come se gli enti facessero un aumento di capitale sociale tutti gli anni per la quota di oneri che finanzia la spesa di investimento.
- I principi non chiariscono, poi, se quando l'opera finanziata va in ammortamento, occorre procedere allo storno della riserva (tipo metodo del costo netto).

LE VARIAZIONI «FORMALI»

- **B) FONDI RISCHI ED ONERI**
- Si tratta di una novità assoluta – occorre sempre tenere presente che i nuovi modelli sono da correlare al CEE per la redazione del bilancio consolidato – (si veda modello del bilancio consolidato). È questo il caso fondo per quiescenza.
- **Per i fondi rischi occorrerà fare riferimento al programma 3 della missione 20 del bilancio finanziario (passività latenti, spese legali, rischi di soccombenza, fondo perdite delle società ex LS 2014, etc..).**
- **C) TFR**
- Vedi sopra
- **D) Debiti**
- **Anche in questo caso il maggior dettaglio implica anche una modifica sostanziale. La maggior parte dei comuni considera i residui passivi del titolo I come debiti di funzionamento e i residui passivi del titolo II, interventi 1-6, nei conti d'ordine.**

LE VARIAZIONI «FORMALI»

- **Tale semplificazione non è più valida. Nei residui passivi del titolo primo possono non avere debiti (logica dei costi anno futuro PCEL n. 3) e, al contrario, nei residui del titolo II posso avere dei reali debiti.**
- In ogni caso i «debiti di finanziamento» trovano allocazione nella voce D I 1 alle lettere a, b, c, d a seconda della tipologia.
- I «debiti di funzionamento» opportunamente modificati trovano allocazione tra:
 - D 2
 - D 3
 - D 4 (sono relativi ai debiti per trasferimenti e contributi)
 - D 5 – in parte
- I «debiti per IVA» in D 5
- I «debiti per anticipazioni di cassa» trovano allocazione in D 1 c.
- I «debiti per somme anticipate da terzi» in D 5 c, tranne quelli derivanti dall'attività di sostituto d'imposta che vanno allocati in D 5 a e b.
- Le voci D VI e VII del DPR 194/96 trovano allocazione in D 2-3-4-5 a seconda del tipo.

LE VARIAZIONI «FORMALI»

- **E) RATEI e RISCONTI PASSIVI**
- La voce ratei non presenta novità. Il piano dei conti presenta un dettaglio che **evidenzia i ratei del personale alla luce del principio di contabilità finanziaria (salario accessorio e FPV)**.
- La voce risconti evidenzia **la quota di contributi agli investimenti (voce B I del Conto del Patrimonio del DPR 194/96)** rispetto ai risconti generici e quelli per concessioni pluriennali.
- **CONTI D'ORDINE**
- In calce solo allo stato patrimoniale (non più sotto l'attivo e sotto il passivo) e completamente riformulati.

LE VARIAZIONI «SOSTANZIALI»

- Cfr principio contabile punto 9.3.
- In ogni caso:
- Inventariazione straordinaria dei cespiti, nuovi ammortamenti
- «Bonifica della voce conferimenti»
- Analisi dei crediti / residui attivi – consistenza del fondo svalutazione crediti rispetto al fondo crediti di dubbia esigibilità. (NB i crediti sono esposti al netto del fondo)
- Verifica consistenza dei Debiti / Rettifica dei conti d'ordine
-etc..

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

A. PATRIMONIO IMMOBILIARE E TERRENI DI PROPRIETA':


è iscritto al costo d'acquisto, comprendente anche i costi accessori, se non disponibile, al valore catastale.

Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione


ATTIVO

Bene immobile completamente ammortizzato



Fondo ammortamento pari al valore dello stesso

Bene immobile non interamente ammortizzato (acquistato con contributi da terzi)



Va iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e Risconti passivi e contributi agli investimenti “ al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato dalla contabilità economico –patrimoniale n. 4.15 “ai fini dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente” in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento.

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n. 223 convertito con modificazione della legge 4 agosto 2008 n.248, successivamente modificato dall'art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286:

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

“Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione dei beni”.

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 °gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662 i **seguenti moltiplicatori:**

- a. 160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

- b.** **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis.** **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c.** **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d.** **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e.** **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a **130**.

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

B.IMMOBILI E TERRENI DI TERZI A DISPOSIZIONE: sono iscritti al costo d'acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;

C.BENI MOBILI E PATRIMONIO LIBRARIO: è necessario precedere ad una ricognizione inventariale. Con riferimento ai beni mobili ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi di terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti”, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui. In sede di determinazione del primo SP non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.

D.CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” di SP (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite)

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

ATTIVO

E. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:

- sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore . Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
- i crediti finanziari: al valore nominale

F. DISPONIBILITA' LIQUIDE : importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postale dell'ente, nonché di assegni, denaro e valori bollati.

G. CREDITI: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art.14 del DPCM 28 dicembre 2011. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

PASSIVO

H. DEBITI DI FUNZIONAMENTO: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art.14 del DPCM 28 dicembre 2011. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi.

I. DEBITI FINANZIARI: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato).

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

PASSIVO

All'avvio della contabilità economico – patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati.

I debiti finanziari sono distinti in *a breve termine* o *a medio-lungo termine*, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato.

I debiti finanziari, alla voce “Debiti verso banche e tesoriere” comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1 °gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo.

La ricognizione dei debiti comprende il valore dei derivati che costituiscono una passività per l'ente.

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

PASSIVO

J. FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA: riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello SP di apertura.

Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico- patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.

Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione


PASSIVO

K. ALTRI DEBITI: costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico – patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3 e 7 delle spese compresi quelle imputate agli esercizi successivi.


Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione dell'ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo al netto della voce "Netto da beni demaniali", al netto del valore attribuito alle riserve



Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente



Nello SP iniziale, la voce AIII "Risultato economico dell'esercizio" non è valorizzata.

CONTO ECONOMICO - stralcio

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)					
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			B6	B6
10	Prestazioni di servizi			B7	B7

STATO PATRIMONIALE - stralcio

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				